

## **Guida all'esame federale per consulenti in brevetti**

In base all'art. 3 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza sui consulenti in brevetti (OCBr), la commissione d'esame ha emanato la seguente guida all'esame per consulenti in brevetti.

### **1. Terza e quarta parte dell'esame: pubblicazione e iscrizione**

- 1.1 Bando. Le date delle sessioni di esame, il luogo d'esame, la tassa d'esame, l'indirizzo di iscrizione e il termine di iscrizione per la terza e la quarta parte dell'esame sono pubblicati almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'esame sul sito Internet della camera d'esame (art. 9 cpv. 2 OCBr).
- 1.2 Iscrizione. Per iscriversi all'esame, i candidati devono inoltrare all'ufficio centrale della commissione d'esame l'apposito modulo all'attenzione della commissione d'esame. Il modulo dev'essere firmato dal candidato. Il periodo di iscrizione ha inizio con la pubblicazione delle date di sessione per la terza e quarta parte dell'esame e dura fino al termine d'iscrizione indicato.
- 1.3 Con l'iscrizione il candidato deve:
  - indicare a quali parti dell'esame intende iscriversi;
  - inoltrare i documenti previsti dall'art. 10 cpv. 2 lett. a e b OCBr;
  - indicare la lingua nella quale intende sostenere l'esame.
- 1.4 Entro il termine di iscrizione il candidato deve versare la tassa d'esame sul conto indicato nel modulo, menzionando il motivo del pagamento. (art. 10 cpv. 1 lett. b OCBr).
- 1.5 Se le condizioni poste dall'art. 10 cpv. 1 e 2 OCBr e dalle cifre 1.2 segg. della presente guida non sono interamente adempiute, la commissione d'esame fissa un breve termine di proroga per la correzione dell'iscrizione. Se il termine di proroga trascorre inutilizzato, l'iscrizione è considerata non avvenuta. Le tasse versate sono rimborsate, dedotta una tassa di trattamento.
- 1.6 Se, per decidere dell'ammissione, alla commissione d'esame occorrono ulteriori documenti (art. 10 cpv. 3 OCBr), essa fissa un termine entro il quale invita il candidato a presentare i documenti mancanti. Se il candidato non dà seguito a tale invito, l'iscrizione è considerata non avvenuta. Le tasse d'esame versate sono rimborsate, dedotta una tassa di trattamento.
- 1.7 La decisione sull'ammissione all'esame (art. 10 cpv. 4 OCBr) è emanata per scritto entro un mese dalla scadenza del termine di iscrizione.

## **2. Terza parte dell'esame**

2.1. La terza parte dell'esame verte su:

- tutte le disposizioni della Legge federale sui brevetti d'invenzione (LBI) e le disposizioni dell'Ordinanza sui brevetti (OBI) determinanti per la loro applicazione.

Sono inoltre sottoposte ad un esame approfondito le conoscenze relative all'interpretazione delle disposizioni legali e alla giurisdizione rilevante di tribunali svizzeri sui seguenti temi:

- campo di protezione dei brevetti svizzeri e dei brevetti europei in Svizzera (art. 51 LBI, art. 69 della Convenzione sul brevetto europeo, nonché Protocollo relativo all'interpretazione di tale articolo) i limiti della protezione brevettuale;
- atti che costituiscono una violazione del brevetto (art. 66 e 67 LBI);
- processi per violazione di brevetti, procedimenti di nullità di un brevetto, possibili misure contro i violatori di brevetti (art. 72-77, 81-86 e 86a-86k LBI), disposizioni rilevanti del Codice di procedura civile (CPC) e della Convenzione di Lugano (CLug), principi applicabili al risarcimento finanziario da parte del violatore del brevetto, imputazione delle spese nei processi per violazione di brevetti;
- procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale;
- legge federale sui consulenti in brevetti.

2.2 La terza parte dell'esame si svolge per scritto e dura sei ore (art. 14 cpv. 1 e 3 OCB). Essa si compone di due compiti d'esame. Nel primo compito d'esame ai candidati si chiede di rispondere concisamente, con brevi frasi o in stile telegrafico, e indicando i fondamenti di diritto a diversi quesiti di carattere giuridico. Il primo compito d'esame dura da un'ora e mezza a due ore e mezza. Il secondo compito d'esame è costituito da un caso pratico (case study): in base alla descrizione di una determinata fattispecie, il candidato deve stilare una breve perizia o una consulenza scritta. Il secondo compito d'esame dura da tre ore e mezza a quattro ore e mezza. La ripartizione del tempo d'esame sui due compiti è comunicata con la convocazione.

2.3 Durante le prove scritte è sempre presente almeno un esaminatore. I candidati non devono essere informati anticipatamente dell'eventuale presenza di membri della commissione d'esame, di rappresentanti dell'UFFT o di terzi eventualmente ammessi conformemente all'art. 16 cpv. 2 OCB.

2.4 I candidati rispondono alle domande poste in sede d'esame in forma manoscritta. Per i portatori di handicap fisici, la commissione d'esame può prevedere, su richiesta motivata, un'eccezione a tale regola.

2.5 Per garantire l'anonimato delle risposte alle domande d'esame (art. 14 cpv. 4 OCB), a ogni candidato è assegnato un numero. L'ufficio centrale tiene una lista di tali numeri. L'ufficio centrale prepara una busta con i compiti d'esame. Nella busta dei compiti d'esame, fogli vergini sui quali figura il numero del candidato sono inoltre messi a disposizione per le risposte. La busta dei compiti d'esame contiene inoltre un foglio specialmente contrassegnato con il nome e il numero del candidato e un'altra busta, vuota e contrassegnata con il numero del candidato, per le soluzioni. Sulla busta dei compiti d'esame figura il nome del candidato al quale essa è consegnata chiusa.

Risolto il compito d'esame, il candidato restituisce la busta delle soluzioni con la sua soluzione e le domande d'esame e tiene solo la busta dei compiti e il foglio specialmente contrassegnato.

Se i fogli vuoti non bastano, i candidati possono ottenere dall'esaminatore presente fogli aggiuntivi non marcati (art. 14 cpv. 2 OCB), assumendosi la responsabilità di apporvi essi stessi l'indicazione del proprio numero.

### **3. Quarta parte dell'esame**

3.1. Sono oggetto della quarta parte dell'esame:

- le disposizioni di diritto materiale della legge federale sulla protezione dei marchi, la procedura svizzera di registrazione dei marchi e di opposizione, nonché conoscenze del sistema di Madrid di registrazione internazionale dei marchi;
- la legge federale sul design e conoscenze del sistema dell'Aia di registrazione internazionale dei disegni e modelli;
- nozioni di base del diritto contrattuale e conoscenze dei contratti di licenza di brevetto; i contratti di cessione di brevetto e gli accordi di riservatezza;
- l'art. 332 del Codice delle obbligazioni nonché questioni generali concernenti il diritto alla proprietà intellettuale, anche nel caso in cui esistano diversi titolari al diritto di protezione;
- nozioni di base del diritto d'autore e conoscenze della protezione del diritto d'autore su programmi informatici;
- le disposizioni di diritto materiale della legge federale contro la concorrenza sleale secondo gli art. 1-6 LCSL.

3.2 La quarta parte dell'esame si svolge oralmente e dura normalmente un'ora (art. 15 cpv. 1 e 3 OCB). Diverse questioni sono discusse sull'esempio di una o più fattispecie. L'esaminatore imposta l'esame liberamente e può porre anche domande estranee alla fattispecie. La fattispecie deve richiamarsi alla prassi professionale di un consulente in brevetti.

3.3 Nella misura del possibile, gli esami orali di tutti i candidati hanno luogo lo stesso giorno.

3.4 All'esame orale assistono almeno due esaminatori (art. 15 cpv. 2 OCB). I candidati non devono essere informati anticipatamente dell'eventuale presenza di membri della commissione d'esame, di rappresentanti dell'UFFT o di terzi eventualmente ammessi conformemente all'art. 16 cpv. 2 OCB .

3.5 Le modalità dell'esame orale sono comunicate anticipatamente per scritto ai candidati con la convocazione. In particolare, è possibile prevedere che, prima o dopo l'esame, i candidati debbano tratteneresi in una sala d'attesa sorvegliata. Un ritardo nell'arrivo nella sala d'attesa è considerato quale ritardo all'esame.

#### **4. Disposizioni comuni**

- 4.1 In caso di rinvio dell'esame (art. 9 cpv. 1 OCB), la commissione d'esame comunica per scritto ai candidati che, in base all'art. 9 cpv. 1 OCB, l'esame è posticipato all'anno successivo. Le iscrizioni sono considerate quali iscrizioni per l'esame dell'anno successivo e le tasse d'iscrizione pagate sono trattenute per l'esame dell'anno successivo, salvo se il candidato comunica per scritto di non voler sostenere l'esame nell'anno successivo.
- 4.2 Il candidato è convocato almeno due settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma di esame con indicazione del luogo, della data e ora degli esami e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco degli esaminatori.
- 4.3 Le richieste di riconsiliazione di esaminatori devono essere presentate alla commissione d'esame entro una settimana dalla data di ricevuta della convocazione, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie secondo l'art. 10 cpv. 1 PA.
- 4.4 Al ritiro della candidatura dopo l'iscrizione si applicano le disposizioni dell'art. 19 OCB.
- 4.5 Prima dell'inizio di ogni esame, i candidati devono identificarsi con adeguati documenti ufficiali d'identità nei confronti di un esaminatore o di un'altra persona stabilita dalla commissione d'esame.
- 4.6 Valutazione. Gli esaminatori valutano i candidati assegnando loro dei punti. Il base al numero di punti è accertato se l'esame sia da giudicare "superato" o "non superato".
- 4.7 Durante l'esame i candidati possono utilizzare libri, documenti stampati e appunti scritti. Non sono ammessi ausili elettronici.
- 4.8 L'uso di mezzi di comunicazione o ausili elettronici in un locale nel quale si svolge l'esame o, se del caso, in una sala d'attesa è considerato tentativo di influenzare l'esito dell'esame con mezzi illeciti e comporta le sanzioni previste dall'art. 22 OCB.

#### **5. Esame sostitutivo**

- 5.1 L'iscrizione all'esame sostitutivo (art. 12 cpv. 2 OCB) è possibile in ogni momento. Essa dev'essere presentata per scritto alla commissione d'esame. La commissione d'esame provvede a organizzare un esame sostitutivo entro 18 mesi dalla data d'iscrizione.
- 5.2 Le cifre 1.2. a 1.7 sono applicabili per analogia all'esame sostitutivo. Oltre ai documenti menzionati alla cifra 1.3, il candidato deve fornire la prova che non ha possibilità di essere ammesso all'esame europeo di idoneità.

5.3 La data e ora d'esame e i particolari dell'esame sostitutivo sono comunicati al candidato con la decisione di ammissione.

## **6. Esame di idoneità**

6.1 L'iscrizione all'esame d'idoneità (art. 25 OCB) è possibile in ogni momento. La commissione d'esame provvede a organizzare un esame di idoneità entro 18 mesi. Nella misura del possibile, la data dell'esame di idoneità coincide con la data stabilita per la terza oppure la quarta parte dell'esame. Questo non costituisce tuttavia un diritto del candidato.

6.2 Le cifre 1.2. a 1.7 sono applicabili per analogia all'esame di idoneità. Se occorre, la commissione d'esame invita il candidato a presentare, entro un termine da essa stabilito, documenti relativi al tipo e alla durata dell'esperienza professionale acquisita, nella misura in cui tali informazioni non risultino già evidenti dalla documentazione fornita in precedenza. Se il candidato non dà seguito a tale invito, l'iscrizione è considerata non avvenuta.

6.3 Se le condizioni di ammissione sono adempiute (art. 25 cpv.2 OCB), la commissione d'esame stabilisce il contenuto, la durata, la data e l'ora dell'esame di idoneità tenendo in considerazione la portata dell'esame estero per consulenti in brevetti già superato e informa il candidato, con la decisione d'ammissione, sulla data e l'ora, il contenuto, il tipo e la durata dell'esame.

EMISSIONE

Zurigo, 01 dicembre 2011

Il presidente della commissione d'esame

R. Schalch

La presente guida è approvata

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA

La direttrice

Prof. Dr. Ursula Renold